

**DIREZIONE AREA METROPOLITANA
DI MILANO**

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
ORDINARIA
GESTIONE EDILIZIA**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EDILIZIA E LAPIDEI

**L. 3 febbraio 1963, n. 77,
istituzione
GESTIONE SPECIALE
INDUSTRIA EDILE**

**L. 2 febbraio 1970, n. 14, estensione
GESTIONE SPECIALE ad
ARTIGIANATO EDILE**

**L. 6 dicembre 1971, n. 1058, estensione
GESTIONE SPECIALE ad INDUSTRIA e
ARTIGIANATO LAPIDEI**

L. 6 agosto 1975 n. 427

**L. 23 luglio 1991, n. 223,
nuova disciplina
degli INTERVENTI
STRAORDINARI**


FINALITÀ

- **Sostegno alle aziende per evitare la dispersione delle maestranze e sostenere la ripresa dell'azienda stessa**
- **Sostenere la capacità di “guadagno” dei lavoratori in caso di riduzioni o sospensioni dell'attività di lavoro caratterizzate dalla involontarietà, dalla temporaneità, dalla certezza della ripresa.**

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

- Imprese destinatarie della normativa e imprese escluse
- Lavoratori beneficiari e categorie escluse

AZIENDE INTERESSATE ALLA CIG EDILIZIA

 La Legge 77/1963
genericamente **aziende edili ed affini**

si tratta delle aziende sottoposte
all'**obbligo del versamento contributivo** cig

AZIENDE INTERESSATE ALLA CIG EDILIZIA

**imprese edili industriali o
artigiane**

c.s.c. 1/4.13.xx

**imprese lapidee
industriali ed artigianali di
estrazione**

c.s.c. 1/4.02.xx

**imprese lapidee (solo)
industriali di
trasformazione**

c.s.c. 1.11.xx

AZIENDE INTERESSATE ALLA CIG EDILIZIA

Le imprese esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo sono accomunate alla normativa che disciplina l'edilizia puramente intesa (L. 77/63 e successive modificazioni, L. 1058/71)

ATTIVITÀ EDILI IN SENSO STRETTO

COSTRUZIONI EDILI

**COSTRUZIONE MANUTENZIONE RESTAURO
COMPLETAMENTO RIFINITURA DEMOLIZIONI
DISFACIMENTI**

COSTRUZIONI IDRAULICHE

**DIFESA E SISTEMAZIONE FIUMI, TORRENTI,
BACINI - ACQUEDOTTI, OLEODOTTI,
METANODOTTI, POZZI D'ACQUA, CISTERNE,
OPERE MARITTIME**

MOVIMENTO TERRA – CAVE – STRADE – PONTI - VIADOTTI

**SCAVI (ANCHE PER RICERCHE
ARCHEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE),
STERRI, RIPORTI, PREPARAZIONE AREE,
PARCHI, GIARDINI**

CAVE DI PRESTITO

**ESCAVAZIONE COME COMPONENTE DELL'ATTIVITA'
COSTRUTTIVA SVOLTA IN ZONA LIMITROFA A
CANTIERE DELLA STESSA IMPRESA ANCHE SE IL
SUO ESERCIZIO E' LIMITATO ALLA DURATA DEI
CANTIERI**

AZIENDE INCLUSE NELLA CIG EDILIZIA

Casi particolari

D1 - aziende che operano nei settori di installazione di impianti di armamento ferroviario (industria) sono da considerare aziende edili quando effettuano esclusivamente e prevalentemente opere propedeutiche e puramente edili: scavi, reinterri, ripristino pavimentazione stradale etc.

D2 – Le aziende che svolgono attività promiscua possono essere titolari di duplice posizione contributiva subordinata alle distinte individuazioni delle diverse attività lavorative

AZIENDE ESCLUSE DALLA CIG EDILIZIA

**tutte le
aziende**

non edili

**A – Imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato**

**B – Imprese che svolgono in via esclusiva e
permanente attività di installazione impianti**

**C – Imprese che svolgono in via assolutamente
prevalente lavori di armamento ferroviario**

LAVORATORI BENEFICIARI

**hanno diritto alle
integrazioni salariali**

operai di qualsiasi qualifica

**impiegati, tecnici ed amministrativi L. 223/91 art. 14 c.
2**

Quadri L. 223/91 art. 14 c. 2

soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro

lavoratori con contratto di inserimento

lavoratori con contratto di solidarietà l.863/84

**lavoratori il cui rapporto di apprendistato e' stato trasformato
in rapporto a tempo indeterminato L. 28-2-1987 n.56**

LAVORATORI ESCLUSI

non hanno diritto alle integrazioni salariali

dirigenti

apprendisti

autisti che prestano opera alle dipendenze del titolare di impresa

Per la durata di un triennio dalla data di concessione i soci di cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto un contributo a fondo perduto da parte del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione previsto dall' art.17 della L. 27-2-1985 n. 49 (circ. INPS 8.1.1986 n. 2749 e 29.4.1988 n. 84 e circ. 31.3.1993 n. 77)

CAUSE DI INTERVENTO DELLA CIG

- “situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore e agli operai”
- “situazioni temporanee di mercato”
 - » ***Nozione di temporaneità e transitorietà***
 - » ***Involontarietà o non imputabilità***

TEMPORANEITÀ UNA DEFINIZIONE PARADIGMATICA

- 1 – Temporaneità:** solo se la sospensione o la riduzione che legittima l'intervento della cig possa essere considerata - secondo il senso comune - di **breve durata** e cioè tale per cui possa essere agevolmente **prevista a breve termine la ripresa dei lavori** in relazione alle cause di sospensione o riduzione - Cass. 6760/1982

TEMPORANEITÀ UNA DEFINIZIONE PARADIGMATICA

2 - La temporaneità deve comunque essere accertata da documentazione utile a formulare un giudizio previsionale di ripresa di attività (circ. Inps 130/2003 e msg. Inps 6990/2009)

LA CERTEZZA DELLA RIPRESA

- La certezza della ripresa deve sussistere sotto il **duplice profilo** della ripresa dell'attività dell'unità produttiva e della ripresa al lavoro della maestranza
- I lavoratori dimessi devono rioccuparsi presso aziende dello stesso settore pena decadenza (art.7 L.427/1975)

NOZIONE DI INVOLONTARIETÀ

- L'evento non deve risultare prevedibile, né evitabile (**principio della non imputabilità**)
- Evento esterno o interno, purché non imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori

Unità produttiva

Requisiti
CIRC. INPS nn.
207/1982
148/1994

Per unità produttiva è da intendersi il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo

Verificare l'esistenza di distinti contratti di appalto. Ad appalti diversi possono corrispondere altrettante unità produttive, anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione

CAUSE DI RICHIESTA CIG EDILIZIA

**riduzione di
orario
o
sospensione
per**

avversità atmosferiche:

pioggia – neve – gelo – caldo – nebbia – foschia –
vento - fango - impraticabilità cantiere

mancanza di lavoro, di commesse

motivi tecnici

mancanza di materie prime


fine fase lavorativa, fine lavoro

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI



in ogni caso la valutazione e la relativa decisione spettano agli organi competenti per l'autorizzazione e **comportano di solito l'esonero dal pagamento del contributo addizionale**

EVENTI OGGETTIVAMENTE EVITABILI



comportano il pagamento del contributo addizionale (5%)

CAUSE DI INCERTA INTEGRABILITA' DELLA CIG EDILIZIA

Manutenzione straordinaria delle attrezzature

**Guasti di macchinari o impraticabilità di locali adibiti
allo svolgimento dell'attività produttiva**

Ordine di pubblica autorità

Perizia di variante o sospensione dell'ente appaltante

Mancanza materie prime

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CIG EDILIZIA (NON INTEGRABILI)

Manutenzione ordinaria

Mancanza di fondi o difficoltà finanziarie

Ferie collettive

Intransitabilità delle strade e sciopero dei mezzi pubblici

Esubero di personale

Morte o malattia del datore di lavoro

DURATA DELLA CIG EDILIZIA

DURATA MASSIMA

13 settimane consecutive (sia ad orario ridotto che a zero ore)

-prorogabili eccezionalmente nei soli casi di orario ridotto, sino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile
-per le sole imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edili e affini, per accedere alla proroga in caso di sospensione a zero ore è necessario lo svolgimento della procedura di consultazione sindacale ex art. 5 L. 164/1975, come richiamato dall'art. 6, c. 1, della legge medesima
(Interpello Ministero del Lavoro 26/2010 applicato da 5/7/2010)

DURATA DELLA CIG EDILIZIA

**52 SETTIMANE
NEL BIENNIO
MOBILE**

Novità!

I limiti massimi possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta (Circ. Inps 58 del 20/4/2009)

A far data dalla suddetta circolare le aziende ricadenti nella fattispecie di cui sopra (settimane usufruite parzialmente) comunicheranno all' Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l'Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'azienda inoltra alla sede INPS territorialmente competente per ubicazione dell'unità produttiva interessata (indipendentemente dalla sede INPS presso la quale potrebbe esistere un eventuale accentramento contributivo)

DID

Domanda
PER OGNI EVENTO E PERIODO
CONTINUATIVO DI CIG

DEBITAMENTE
COMPILATA E
SOTTOSCRITTA
firma del legale
rappresentante e
timbro dell'azienda
richiedente

termine di
presentazione
a pena di
decadenza

25 giorni

dalla fine del periodo di paga in
corso al termine della prima
settimana di sospensione o
riduzione di orario

DID: dichiarazione di immediata disponibilità

Circ. Inps 133/2010

- Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all'adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio
- Con Msg **14951 del 7.6.2010** sono state diramate le relative indicazioni: le aziende presentano domanda di accesso ai trattamenti di rispettiva pertinenza, con l'apposita modulistica (Mod.IG15/ED-COD.SR38 sottoscrivendo la dichiarazione con la quale attestano di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai singoli lavoratori interessati dall'intervento
- Le dichiarazioni individuali vengono sottoscritte sul modello DID-COD.SR105

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


FASE TRANSITORIA

(CIRC. INPS 13/2011)

- PROCEDURA CIG ON LINE DA “SERVIZI PER AZIENDE E CONSULENTI” DEL SITO INPS (anche da questa procedura è possibile allegare documentazione specifica quali bollettini meteo, accordi sindacali, dichiarazioni...)
- MODULO “IG15 ED” codice SR38 su modulistica on line
CARTACEO ALLO SPORTELLO O PER RACCOMANDATA (FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE)
- MODULISTICA ON LINE DA SERVIZI PER AZIENDE CONSULENTI DEL SITO INPS (codice SR38 su modulistica on line)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA **FASE DEFINTIVA** (CIRC. INPS 13/2011)

**Dal mese di paga di
MAGGIO 2011**



SOLO tramite PROCEDURA
CIG ON LINE

da [www.inps.it/Servizi per
Aziende e Consulenti](http://www.inps.it/Servizi per Aziende e Consulenti)

DICHIARAZIONI

- Le dichiarazioni rese all'Istituto in merito a fatti od atti aziendali deve essere effettuata su carta intestata dell'azienda e riportare la dicitura **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000**
- ... allegare sempre copia del documento di identità del dichiarante

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE

- Deve avvenire da **soggetti abilitati** alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti
- E' necessaria l'identificazione del soggetto che invia la domanda mediante un apposito sistema di delega esplicita (Circ. Inps 28/2011)
- A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro se non da parte del datore di lavoro stesso (persona fisica o legale rappresentante) o di un dipendente appositamente delegato o di un soggetto abilitato nelle forme anzidette

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PERIODO RICHIESTO

**Dal 7/2/2011
Al 5/3/2011**

Caso 1

Giorno finale della
prima settimana
(domenica)

13/2/2011

Data finale periodo
di paga

28/2/2011

**PRESENTAZIONE
Entro il**

25/3/2011

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PERIODO RICHIESTO

**Dal 28/2/2011
Al 25/4/2011**

Caso 2

Giorno finale della
prima settimana
(**domenica**)

6/3/2011

Data finale periodo
di paga

31/3/2011

**PRESENTAZIONE
Entro il**

26/4/2011

**25 aprile
FESTIVO!!!**

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PERIODO RICHIESTO

**Dal 7/3/2011
Al 7/5/2011**

Caso 3

Giorno finale della
prima settimana
(domenica)

13/3/2011

Data finale periodo
di paga

31/3/2011

PRESENTAZIONE

Entro il ...
ma

26/4/2011

**NOTA BENE
LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA
GESTISCE QUESTE SITUAZIONI
....IN AUTOMATICO**


**Se la domanda e' presentata successivamente al
26/4 ed entro il 7/5 l'inizio del periodo integrabile
verrà spostato al lunedì della settimana precedente
la data di presentazione**

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


In caso di giorno festivo il termine di presentazione delle domande è spostato al primo giorno utile successivo

(Codice Civile)

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CIG




AUTORIZZAZIONE E RICHIESTA RIMBORSO



Le autorizzazioni emesse non possono essere conguagliate su matricole INPS diverse

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

**IL CONTRIBUTO, SE DOVUTO, VIENE
CALCOLATO SULLE SOMME CONGUAGLIATE O
EROGATE DIRETTAMENTE DA INPS AI
LAVORATORI**



REIEZIONE PER RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

se, dalla omessa o tardiva presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, deriva

la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale

l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori danneggiati una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita (art. 2 L. 427/1975)

REIEZIONE

Circ. Inps 267/1987

La mancanza di un provvedimento autorizzativo (o il suo annullamento o il rigetto della domanda anche in base agli artt.7 della legge n.164/1975 e 2 della legge n.427/1975)

-  non fa sorgere alcun diritto soggettivo del lavoratore alla integrazione salariale
- non consente di qualificare gli importi corrisposti ai dipendenti come anticipazioni di integrazioni salariali 
-  detti importi assumono la natura di parte della retribuzione al cui integrale pagamento il datore di lavoro e' tenuto in base al contratto, secondo i principi del diritto comune e con il solo limite della sopravvenuta impossibilita' della prestazione

Circ. Inps 81/1997

Qualora la domanda di CIG venga respinta, l'impresa dovrà provvedere al versamento della contribuzione "virtuale" commisurata alla intera retribuzione per i giorni o le ore di sospensione cui si riferisce la domande di CIG

(D.M. 16.12.1996)

RICORSI

Azienda interessata o singoli lavoratori o in loro rappresentanza patronati o sindacati

proponibilità

**- Rappresentante dell'INPS
- Membri delle Commissioni provinciali, se hanno motivato il proprio dissenso con l'inserimento a verbale - Il ricorso dovrà essere inoltrato entro 30 giorni**

competenza a decidere

Comitato Amministratore prestazioni temporanee

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO

AUTORIZZAZIONE

In caso di:
- **fallimento o procedure concorsuali**
- **crisi finanziaria**
è previsto il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie, previa autorizzazione della direzione delle strutture periferiche

Msg. Inps 3375/2005

Msg. Inps 29223/2009

ORE INTEGRABILI

periodo da prendere in considerazione per determinare le ore integrabili

settimana

le ore integrabili si determinano **sottraendo** dall'orario settimanale di contratto: (massimo 40 ore) o dalle ore previste dall'eventuale contratto part-time

ore di effettivo lavoro, straordinario, recupero

festività cadenti in giornate lavorative

**assenze
(permessi, malattie, ferie, scioperi, etc.)**

L

M

M

G

V

S

D

PERIODI NON INTEGRABILI

domeniche

se non comprese nell'orario ordinario di lavoro

assenze per malattia (Circ. Inps 82/2009)

assenze per maternità

sciopero

assenze per infortunio

permessi

festività infrasettimanali

25 aprile

1° maggio

2 giugno

(solo per i lavoratori sospesi retribuiti ad ore le festività infrasettimanali comprese nelle prime due settimane di sospensione del singolo lavoratore sono a carico dell'azienda, mentre sono integrabili quelle cadenti oltre le due settimane di sospensione)

MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

80% della retribuzione globale lorda che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate

nei limiti del massimale fissato con circolare annuale

Nei casi di dipendenti con contratto part-time la cassa integrazione dovrà essere corrisposta solo per le ore previste dal loro contratto

l'importo dell'integrazione non è cristallizzato, tiene conto della dinamica salariale

MASSIMALE MENSILE CIG EDILIZIA

cause

eventi atmosferici

il trattamento ordinario non può superare mensilmente

l'importo massimo previsto per l'intervento straordinario di integrazione salariale

**maggiorato del
20%**

altri eventi

il trattamento ordinario non può superare mensilmente

l'importo massimo previsto per l'intervento straordinario di integrazione salariale

MISURA DELLA RIDUZIONE

Le integrazioni salariali sono soggette alla riduzione di cui all'art. 26 L. 41/86

(aliquota contributiva a carico degli apprendisti)

2010 → **5,84%**

2011 → **5,84 %**

MASSIMALI ANNO 2011

CIRC. INPS 25/2011

Retr. Mens. Riferimento €1.961,80

Max. Inf. €906,80

Max.Sup.€1.089,89

Max. Inf. Edilizia (Maltempo) €1.088,16

Max. Sup. Edilizia (Maltempo) €1.307,87

Percentuale Rid. L. 41/86 → 5,84 %

INTEGRAZIONI SALARIALI ED ATTIVITÀ RETRIBUITA

INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA tra fruizione del trattamento di integrazione salariale e prestazione di attività lavorativa retribuita (sia autonoma che subordinata) Circ. Inps 130/2010

Se il lavoratore comunica in via preventiva all'INPS tale situazione, la decadenza a percepire le integrazioni salariali viene limitata alle sole giornate retribuite

diversamente il lavoratore decade per l'intero periodo di integrazione autorizzata

**Legge 160/88
art. 8 - c. 5**

INTEGRAZIONI SALARIALI E ANF

**L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
SPETTA**

**PER IL PERIODO E LE ORE DI
INTEGRAZIONE SALARIALE**

**COME PERIODO E ORE REGOLARMENTE
RETRIBUITE**

INTEGRAZIONI SALARIALI E MALATTIA

- **MALATTIA INSORTA DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE**  il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia
 - **MALATTIA INSORTA PRIMA DELL'INIZIO DELLA CIGO**
 - se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene **ha sospeso l'attività lavorativa**, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa
 - qualora, invece, la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene **non ha sospeso l'attività lavorativa**, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia (se spettante)
- (Circ. 82/2009)

INTEGRAZIONI SALARIALI E PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

La prestazioni di maternità **obbligatoria o puerperio prevalgono sempre sul trattamento di cassa integrazione guadagni**

INTEGRAZIONI SALARIALI E CONGEDO MATRIMONIALE

**Durante il periodo di assenza
per congedo matrimoniale spetta
al lavoratore/ lavoratrice
la normale retribuzione (NO CIG)**

INTEGRAZIONI SALARIALI E FERIE

In caso di contrazione d'orario per **CIG** **il diritto alle ferie matura** e sarà a carico del datore di lavoro **limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate**

Durante i periodi di chiusura per **ferie collettive** non spetta la **CIG**, anche in caso di esaurimento ferie da parte di alcuni lavoratori

E' buona norma che in caso di sospensione per mancanza lavoro, il lavoratore con **ferie pregresse, prima di essere posto in cig, ne usufruisca**

INTEGRAZIONI SALARIALI E DIRITTO ALLO SCIOPERO

La CIG è **incompatibile con lo sciopero, nel caso in cui il lavoratore vi aderisca espressamente**

INTEGRAZIONI SALARIALI E PERMESSI L.104/92

Msg. Inps 26411/2009

Nel caso di riduzione dell'attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex L. 104/92, è soggetto a **riproporzionamento** in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta (come nel contratto di lavoro part time verticale)

INTEGRAZIONI SALARIALI E INFORTUNIO SUL LAVORO

**L'indennità di infortunio sul lavoro prevale
sempre sull'indennità di CIG ordinaria**

INTEGRAZIONI SALARIALI E PENSIONE

- Il trattamento di integrazione salariale è **equiparato alla retribuzione** percepita per attività prestata alle dipendenze di terzi anche ai fini della disciplina del **cumulo con la pensione**
- Al lavoratore pensionato che sia posto in CIG si applica, pertanto, lo stesso regime di cumulo pensione-retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale

ACCREDITO FIGURATIVO CONTRIBUTI

intervento **CI**G

